

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**Proposta di legge****Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e la disciplina della fasi di autorizzazioni provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r 5/2016 e della l.r 20/2006**

Con la direttiva 91/271/CEE è stato disciplinato a livello europeo la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane al fine di definire i requisiti di tali scarichi e i tempi di adeguamento.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale prima nel 1999 con il decreto legislativo n. 152, successivamente abrogato, e poi nel decreto legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

La successiva direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), anch'essa recepita nell'ordinamento nazionale nel d.lgs. 152/2006, istituisce un quadro unitario per l'azione comunitaria in materia di acque perseguendo l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

Tenuto conto del contesto normativo di cui sopra, la Regione Toscana ha predisposto specifiche disposizioni al fine di dare attuazione a quanto disposto dalle disposizioni nazionali e comunitarie; in particolare con l'emanazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento." e smi e legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 "Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali".

All'interno del territorio regionale, vi erano infatti scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati superiori o uguali ai duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati superiori o uguali ai diecimila abitanti equivalenti, non ancora sottoposti a trattamento secondario oppure per cui detto trattamento non risultava correttamente dimensionato.

Risultavano inoltre presenti scarichi di acque reflue recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati compresi tra i duecento e i duemila abitanti equivalenti (non soggetti alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE) ma che necessitavano, per il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali, di interventi puntuali relativi al servizio idrico integrato come disciplinati dall'articolo 19 ter del regolamento regionale 46/R/2008.

Le disposizioni di cui alla l.r 5/2016 e alla l.r 20/2006, con particolare riferimento all'articolo 26, mirano a garantire la realizzazione degli interventi di cui sopra secondo le modalità e la tempistica ivi specificata.

In attuazione della l.r 5/2016 l'Autorità idrica Toscana (AIT) ha provveduto, mediante l'approvazione di appositi piani stralcio del piano d'ambito vigente, alla ricognizione e alla programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture a essi connesse ed è stato previsto il rilascio di apposita autorizzazione allo scarico in via provvisoria, ai sensi dall'articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006.

Alcuni degli interventi indifferibili e urgenti di cui sopra riguardano in particolare agglomerati interessati da procedure di infrazione (n. 2014/2059 e n. 2017/20181) avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia.

Con riferimento al territorio delle Toscana la Commissione ha ritenuto che, “in relazione agli agglomerati di Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine-la Croce, Cerreto Guidi, Chiusi, Chiusi Scalo, Comeana, Foiano della Chiana, Impruneta, Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Poppi, Portoferraio, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Volterra e Zona-Firenze non fossero adempiuti gli obblighi previsti all'articolo 4 e 10 della direttiva 91/271”;

Gli adeguamenti sulla depurazione necessari consistono, in alcuni casi, nell'associare al trattamento primario già esistente (trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107 del d.lgs. 152/2006) un trattamento centralizzato almeno di tipo secondario, al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e comunitarie relative agli scarichi oggetto della presente legge.

In attuazione di quanto previsto nei piani stralcio del piano d'ambito vigente è stato dato corso e sono stati completati una parte rilevante degli interventi indifferibili ed urgenti finalizzati all'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere.

In particolare:

- con riferimento alla procedura d'infrazione n. 2014/2059, su un totale di 41 agglomerati inizialmente indicati come non conformi alla direttiva, sono stati completati gli interventi per l'adeguamento di n. 20 agglomerati ai quali si aggiungono altri 7 agglomerati i cui interventi si concluderanno entro il 31/12/2021;
- con riferimento alla procedura d'infrazione n. 2017/20181, su un totale di 22 agglomerati inizialmente indicati come non conformi alla direttiva, sono stati completati gli interventi per l'adeguamento di n. 6 agglomerati ai quali si aggiungono altri 7 agglomerati i cui interventi si concluderanno entro il 31/12/2021.

Gli interventi ancora non completati sono stati valutati e ricompresi nella programmazione del Piano di Gestione delle Acque dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale e del Piano di Tutela delle Acque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 77 del d.lgs 152/2006, con particolare riferimento alle condizioni di cui commi da 6 a 9 del medesimo articolo.

Gli interventi sono stati inoltre oggetto di un monitoraggio e valutazione nel tempo da parte dell'Autorità Idrica Toscana.

Nonostante il rilevante numero di interventi già realizzati e in fase di conclusione, il completamento delle opere ha, in alcuni casi, subito rallentamenti ascrivibili a obiettive difficoltà che i gestori del servizio idrico integrato hanno dovuto fronteggiare.

In relazione a tali ritardi l'Autorità Idrica Toscana ha condotto una ricognizione e un'istruttoria con la quale è stato dato conto delle motivazioni dei rallentamenti nella conclusione degli interventi oggetto di infrazione e dalla quale risulta che tali ritardi sono imputabili a problematiche di natura tecnica, non prevedibili, sorte nelle operazioni cantieristiche o in fase di realizzazione e messa in esercizio degli impianti, che hanno determinato inevitabili ritardi nella tempistiche previste per il conseguimento di nulla-osta, pareri e autorizzazioni, ed, in alcuni casi, blocchi, fermi o sospensioni dei lavori con necessità di approfondimenti sulle opere derivanti da ricorsi, contenziosi o contestazioni.

Ulteriori ritardi e rallentamenti nell'ultimazione dei lavori e nella messa in esercizio degli impianti sono da collegarsi agli effetti dell'emergenza pandemica da COVID-19, dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente più volte prorogata.

Alla luce di un quadro così delineato e delle motivazioni descritte è compito e interesse primario della Regione garantire l'osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell'Unione europea scongiurando al contempo situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi interessati, consentendo la prosecuzione degli stessi mediante il rilascio, ai sensi dell'articolo 124, comma 6 del d.lgs 152/2006 della prevista autorizzazione provvisoria per il tempo tecnico strettamente necessario al completamento degli interventi, a condizione che sia evitato il deterioramento dei corpi idrici interessati e che non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela e dal piano di gestione.

Per le finalità sopra descritte è pertanto urgente e necessario introdurre disposizioni rafforzative delle procedure acceleratorie già previste dall'articolo 26 della l.r. 20/2006 e dalla l.r. 5/2016, per garantire, il completamento delle opere di adeguamento nel più breve tempo possibile prevedendo in particolare:

a) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione per agglomerati, oggetto di procedure d'infrazione comunitaria per violazione della direttiva 91/271/CEE, sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori contenuto allegato A) a introdotto nella l.r 5/2016, da inserire nella programmazione temporale del piano d'ambito e ove necessario nel piano stralcio;

b) la rimodulazione, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla l.r. 5/2006, dei cronoprogrammi degli interventi di depurazione non interessati da infrazioni che, a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del gestore ed attestate da apposita istruttoria di AIT, rendano necessario un differimento dei termini di conclusione, comunque non oltre la data del 22 dicembre 2024 e condizione che non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo recettore;

c) la riprogrammazione degli interventi relativi agli scarichi di acque reflue urbane di minore rilevanza, in quanto provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti equivalente, mediante differimento dei termini previsti dalla l.r. 20/2006 al 31 dicembre 2026 con conseguente aggiornamento degli Accordi di programma ivi previsti, a condizione che non si pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo di qualità del corpo idrico interessato; tale differimento si rende necessario, in considerazione delle sopravvenute problematiche tecniche connesse alla complessità dei suddetti programmi,

d) la previsione nella presente legge di specifici tavoli tecnici, a cui partecipano AIT, i gestori del SII e le strutture regionali competenti, finalizzati al costante presidio tecnico degli interventi sulla depurazione, di cui alla l.r 5/2016 e all' articolo 26 della l.r.20/2006;

e) l'inclusione degli interventi di depurazione per gli agglomerati di cui alla l.r 5/2016 ancora da ultimare, tra le opere d'interesse regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 69/2011, funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, indipendentemente dalla loro previsione nel Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER); ciò anche ai fini dell'attivazione degli speciali strumenti di monitoraggio, di vigilanza e poteri sostitutivi di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private.);

f) la definizione, rispettivamente nell'ambito della l.r. 5/2015 e della l.r 20/2006, di una compiuta disciplina delle fasi dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 124, comma 6 del d.lgs 152/2006 degli impianti di depurazioni del SII già in esercizio - strumento previsto dal legislatore nazionale per regolare il passaggio da un sistema di depurazione non conforme agli obblighi UE ad altro conforme ovvero per consentirne il potenziamento funzionale, la ristrutturazione o la dismissione – prevedendo limiti, cautele gestionali, prescrizioni e controlli idonei ad assicurare che la prosecuzione dello scarico esistente non determini un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico recettore e la compromissione gli obiettivi di bacino idrografico;

g) l'ampliamento degli specifici strumenti per il monitoraggio, vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi già previsti dalla l.r. 5/20016 nonché per l'esercizio del diritto di rivalsa e della Regione nel caso la stessa sia chiamata a sopportare oneri finanziari nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.) per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ad AIT o ai gestori.

Si segnala peraltro che al fine di assicurare il raccordo delle funzioni di presidio e vigilanza esercitate della regione ai sensi della presente legge con i poteri di coordinamento attribuiti al Commissario unico per la depurazione in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2020, le finalità e gli obiettivi della presente legge sono stati comunicati alla competente struttura di supporto della gestione commissariale con comunicazione inviata il 3 maggio 2021, in esito alla quale non sono pervenute osservazioni da parte del medesimo ufficio.

Di seguito si riporta il dettaglio delle disposizioni contenute nella proposta di legge:

Art. 1 “Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016” - Viene introdotto il considerando 5 ter nel preambolo della l.r. 5/2016 chiarendo che la legge contiene disposizioni acceleratorie per assicurare il completamento degli interventi di adeguamento al fine di garantire l'osservanza dei parametri depurativi fissati dalla disciplina dell'Unione europea, il conseguimento di un livello di depurazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità evitando l'aggravamento delle procedure d'infrazione in corso. Tali disposizioni prevedono in particolare:

a) l'inclusione, indipendentemente dalla loro previsione nel PAER, degli interventi di cui alla presente legge tra le opere di interesse strategico di cui all'articolo 25 della l.r. 69/2011, anche ai fini dell'attivazione degli strumenti di monitoraggio, vigilanza e dei poteri sostitutivi di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private.);

b) la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione per agglomerati, oggetto di procedure d'infrazione comunitaria per violazione della direttiva 91/271/CEE, sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori contenuto allegato A) alla presente legge;

c) la possibilità di rimodulare, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla l.r. 5/2016, i cronoprogrammi degli interventi di depurazione non interessati da infrazioni che, a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del gestore ed attestate da apposita istruttoria di AIT, necessitano di un differimento dei termini di conclusione, comunque non oltre la data del 22 dicembre 2024, a condizione che tale differimento non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore.

Il considerato n. 6 del preambolo della l.r. 5/2016 viene inoltre modificato specificando che, per quanto riguarda l'autorizzazione provvisoria allo scarico rilasciata per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle acque reflue urbane, la stessa prevede cautele gestionali prescrizioni e controlli idonei volti ad assicurare che la prosecuzione dello scarico esistente non determini un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico recettore e la compromissione gli obiettivi di bacino idrografico.

Art. 2 “Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2016” - Introduce all'articolo 1 (Oggetto) della l.r. 5/2016 il comma 1 bis con il quale si chiarisce che la medesima legge regionale detta altresì disposizioni volte a garantire il completamento, nel più breve tempo possibile, delle opere e interventi di depurazione per gli agglomerati superiori ai 2000 abitanti soggetti alla Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ai fini della risoluzione delle procedure di infrazione n. 2014/2059 (C. 668/19) n. 2017/2181, per quanto attiene al territorio regionale.

Art. 3 “Programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti relativi agli scarichi. Modifiche all’articolo 2 della legge 5/2016” - L'articolo inserisce nella lettera a) del comma 2 il richiamo all'articolo 2 ter che dettaglia le tempistiche e le modalità per il differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da infrazione.

Inoltre aggiunge il comma 4 bis con il quale si dispone che gli interventi oggetto della legge sono individuati tra le opere di interesse strategico d'interesse regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 69/2011, in quanto funzionali al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque, indipendentemente dalla loro previsione nel PAER.

Art. 4 “Disposizioni per il presidio degli interventi indifferibili ed urgenti concernenti agglomerati interessati da procedure di infrazione. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 5/2016” - si prevede l'inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 5/2016 disponendo che AIT e i gestori del SII sono tenuti ad assicurare in via prioritaria, la tempestiva realizzazione degli interventi indifferibili e urgenti per l'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle connesse infrastrutture, relativi agli scarichi provenienti da agglomerati sui quali sono state avviate procedure d'infrazione. In allegato alla legge sono individuati i suddetti interventi e i relativi cronoprogrammi sulla base dell'istruttoria preventivamente svolta da AIT che tiene conto anche dell'eventuale rideterminazione dei termini di conclusione degli interventi in ragione di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica, connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore.

Si dettagliano inoltre:

- le tempistiche per il recepimento dei contenuti dell'allegato alla legge da parte di AIT mediante l'adeguamento della programmazione temporale contenuta nel piano di ambito e l'aggiornamento, ove necessario, del piano stralcio;
- le tempistiche con le quali i gestori interessati presentano istanza, ai sensi dell'articolo 6, per l'aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 124, comma 6 del d.lgs. 152/2006.

Art. 5 “Differimento dei termini di conclusione degli interventi concernenti agglomerati non interessati da procedura di infrazione. Inserimento dell’articolo 2 ter nella l.r. 5/2016” - si prevede l'inserimento dell'articolo 2 ter con il quale si dispone che gli interventi non interessati da procedure d'infrazione e per i quali, per obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi sopravvenuti e imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore come attestate da apposita istruttoria di AIT, non sia possibile il rispetto del termine di conclusione del 31/12/2021, i gestori possono presentare una proposta di rimodulazione dei cronoprogrammi, indicando il termine ultimo per il completamento degli interventi, che non può comunque superare la data del 22 dicembre 2024 e non deve compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo recettore.

Si dettagliano inoltre:

- le tempistiche per l'inserimento da parte di AIT dei nuovi termini di conclusione degli interventi nella programmazione temporale contenuta nel piano di ambito, e aggiornando ove necessario il piano stralcio e i cronoprogrammi;
- le tempistiche con le quali i gestori interessati presentano apposita istanza, ai sensi dell'articolo 6, per l'aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 124, comma 6 del d.lgs 152/2006.

Art 6 “Potere di vigilanza della Regione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2016” - Si prevede che il potere di vigilanza della Regione sia esercitato con riferimento :

- all'approvazione dell'aggiornamento del piano stralcio, nonché il recepimento degli interventi nella programmazione temporale del piano d'ambito;

- al rispetto dei termini di conclusione degli interventi previsti, nonché dei tempi indicati nei relativi cronoprogrammi.

Ai fini del monitoraggio degli interventi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private.).

Art. 7 “Poteri sostitutivi e diritto di rivalsa della Regione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2016” - L'articolo modifica l'articolo 4 della l.r. 5/2016 cambiandone la rubrica e dettagliando l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali. In particolare:

- con riferimento all'aggiornamento del piano stralcio e al recepimento degli interventi nella programmazione temporale del piano di ambito da parte di AIT si prevede che la Giunta regionale provveda all'aggiornamento degli atti con propria deliberazione entro novanta giorni decorso inutilmente il termine concesso con diffida (30 gg).

- in caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili ad AIT e ai gestori, la Regione può rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato, anche mediante forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo ad AIT o ai gestori del SII.

Art 8 “Approvazione dei progetti degli interventi. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2016” - la modifica, inserendo al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5/2016 il riferimento all'allegato contenuto nella proposta di legge, chiarisce che l'AIT dovrà provvedere all'approvazione anche dei progetti riguardanti gli scarichi degli agglomerati dove sono state avviate procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea, interventi dettagliati nel sommario allegato.

Art 9 “Autorizzazioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2015” - Con la modifica proposta si chiarisce che l'istanza per il rilascio o l'aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria dovrà riportare il cronoprogramma aggiornato degli interventi da attuare e i dati relativi allo stato e alle caratteristiche attuali dell'impianto, con particolare riferimento al carico in ingresso, alla portata adottata all'impianto, alla portata scaricata ed ai limiti attuali di scarico. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni ambientali del corpo idrico recettore, la struttura regionale competente provvede, in sede di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria, ad impartire le necessarie cautele gestionali e prescrizioni, relative ai presidi depurativi provvisori, finalizzate ad evitare il verificarsi di un deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all'ambiente. Durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, i controlli e le attività di monitoraggio di cui al comma 3 sono effettuati dall'ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009.”.

Art 10 “Norme transitorie per le acque reflue urbane. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006” - l'articolo dispone che gli interventi definiti negli accordi e contratti di programma di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 possano concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2026 a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. A tal fine gli accordi e contratti di programma prevedono cautele gestionali e prescrizioni volte ad assicurare la costante manutenzione dello scarico e a evitare che durante il periodo di vigenza del regime autorizzativo provvisorio si verifichi il deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all'ambiente. Viene inoltre adeguato il comma 4 dell'articolo al nuovo assetto delle competenze delineato dalle norme regionali sopravvenute eliminando il riferimento alle province.

Art 11 “Disposizioni finali” - ai fini del presidio degli interventi sulla depurazione, di cui alla l.r. 5/2015 e all'articolo 26 della l.r. 20/2006 in attuazione della legge, la Giunta regionale istituisce

specifici tavoli tecnici, a cui partecipano AIT, i gestori del SII nonché le strutture regionali competenti.

Art. 12 “Disposizioni transitorie” - Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, ove necessario, sono approvati e sottoscritti gli aggiornamenti e le modifiche degli accordi e contratti di programma di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Inoltre si dispone che fino all'aggiornamento dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 26 comma 2, lettera a bis) della l.r. 20/2006 e di cui all'articolo 6 della l.r. 5/2016, e comunque non oltre il 30 giugno 2022, la prosecuzione degli scarichi in essere è consentita alle condizioni previste dall'autorizzazione provvisoria già rilasciata ai sensi della normativa previgente, previa verifica d'ufficio delle strutture regionali competenti al rilascio della stessa, che, ove necessario, impartiscono prescrizioni volte ad evitare il deterioramento del corpo idrico recettore e il pregiudizio alla salute e all'ambiente.

Art. 13 “Norma finanziaria” - dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 “Entrata in vigore” - si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.